

# Statuto

## DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

### Art. 1

È costituita l'Associazione NUOVO TEATRO DELL'AGLIO.

### Art. 2

Essa ha sede in Piombino, via Corsica n. 3.

### Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di interpretare le esigenze degli individui, tutelare i loro diritti alla conoscenza, alla libera espressione, all'informazione, all'occupazione, alla partecipazione ed allo svago, promuovere la loro formazione personale e professionale.

L'Associazione individua nel teatro e nel settore dello spettacolo in genere il suo ambito preferenziale di attività.

L'Associazione, che ripudia la violenza in ogni sua forma, opera nel rispetto delle identità sessuali ed etniche, delle convinzioni politiche e religiose degli individui impegnandosi per la loro affermazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

### Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni e lasciti.  
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote sociali annualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  - c) da versamenti a qualunque titolo fatti dagli associati;
  - d) da contributi di Enti pubblici;

- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.

## SOCI

### Art. 6

Possono essere associate tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta; competente ad esaminare le domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione. La sua delibera è inappellabile.

Deliberata l'ammissione la qualità di associato si acquista con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'organo amministrativo.

All'associato verrà rilasciata una tessera con validità annuale.

### Art. 7

I soci avranno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, frequentare i locali, usufruire dei servizi e delle strutture che l'Associazione metterà a disposizione, alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

La qualità di associato si perde per:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- b) indegnità dovuta ad un comportamento in palese contrasto con i principi del presente statuto.

L'indegnità e la conseguente espulsione del socio viene dichiarata dall'organo amministrativo.

## ORGANI

### Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 9

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante affissione nell'albo dell'Associazione (o altra forma equivalente) dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata di un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

### Art. 10

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sul programma dell'attività annuale, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello statuto, sul rimborso spese degli amministratori su esibizione di fattura o forfettariamente, e su quanto altro a lei demandato pre legge o per statuto.

### Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota di associazione.

I soci possono farsi rappresentare anche da altri soci.

### Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

### Art. 13

L'assemblea dei soci in prima convocazione è validamente riunita con la presenza di un numero di soci pari alla metà più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci regolarmente riunita delibera a maggioranza assoluta.

Per le votazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione il voto potrà essere a scelta dell'assemblea segreto o palese per alzata di mano.

## AMMINISTRAZIONE

### Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni tre.

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non possa per qualunque motivo più farne parte, subentra al suo posto il socio che nelle elezioni aveva ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore all'ultimo eletto. Se non ci sono sostituti il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con altro associato chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

### Art. 15

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma solo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

### Art. 16

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla determinazione della quota associativa ed al bilancio preventivo e consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri

del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

*Art. 17*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

*Art. 18*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura i deliberati dell'assemblea dei soci e del Consiglio, indice le assemblee dei soci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ha la firma del conto corrente sociale.

*Art. 19*

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

*Art. 20*

Il Segretario tesoriere cura i verbali delle Assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione, tiene la contabilità ed ha la firma del conto corrente. Ha la responsabilità della corrispondenza.

**COLLEGIO DEI REVISORI**

*Art. 21*

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto di tre membri nominati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere la relazione ai bilanci, accertare la consistenza di cassa e procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

**SCIoglimento**

*Art. 22*

Il socio che intende ritirarsi dall'Associazione o il socio espulso non ha diritto ad alcun rimborso.

*Art. 23*

In caso di scioglimento dell'Associazione nulla spetterà agli associati.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

*Art. 24*

Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di associazione.

Costituzione dell'Associazione con atto notaio Angela Lallo n. 12265/3923 del 15 settembre 1988, registrato a Piombino il 16 settembre 1988 al N. 732 serie I.